

## **Stabilizzazione del personale precario della Regione e norme per il contenimento della spesa.**

Riferimenti

XV Legislatura

Numero 824

del 2.12.11

Emendamenti

Nessuno

Gruppo Parlamentare

MISTO

Iniziativa

Parlamentare

Firmatari

Vinciullo Vincenzo (MISTO).

- Pogliese Salvatore (PDL).
- Buzzanca Giuseppe (PDL).
- Caputo Salvino (PDL).
- Falcone Marco (PDL).

### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il Dipartimento regionale della protezione civile,

istituito con la legge regionale n. 14 del 1998, ha dato sempre prova di grande dinamismo e velocità di intervento in tutte le calamità che si sono, purtroppo, susseguite nella nostra Regione negli ultimi 10 anni, dall'inondazione di Giampileri ai recenti e continui sbarchi di clandestini a Lampedusa.

A fronte di questa conclamata dinamicità, ampiamente riconosciuta a livello nazionale, si contrappone uno stato di assoluto immobilismo da parte della Regione siciliana nei confronti del personale precario della protezione civile, così come di altri settori regionali.

A tal proposito, è bene ricordare che il personale del predetto Dipartimento è formato in buona parte, da circa 300 precari che corrisponde al 70 per cento dell'intera forza lavoro del Dipartimento stesso, così come altri 450 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.

Quando si parla di precari della Regione, significa parlare di ingegneri, architetti, geometri ed amministrativi, tutto personale che ha raggiunto un altissimo livello di professionalità, forgiata da tanti anni di esperienza sul territorio, in tutte quelle emergenze che li hanno visti impegnati con grandi risultati.

La legge regionale n. 24 del 2010 fissava in 180

giorni il tempo massimo per la stabilizzazione di detto personale, stabilendo che la regolamentazione della loro posizione lavorativa doveva avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2011, ma così non è stato.

Con questo disegno di legge, si intende avviare una seria politica di ridimensionamento del personale regionale, puntando sul pensionamento d'ufficio dei lavoratori con oltre 40 anni di attività e/o che ha raggiunto i 65 anni di età, con interventi incentivanti, nei casi necessari, per il raggiungimento del minimo trattamento di quiescenza.

La Regione provvederà a sostituire parte del personale suddetto con i precari ancora in servizio e che sono rimasti fuori dai piani di stabilizzazione precedenti, affinché si possa finalmente mettere la parola fine' al fenomeno del precariato che, da oltre 10 anni, vede migliaia di giovani lavorare negli uffici regionali senza avere una minima tutela sul loro futuro lavorativo e familiare.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. La Regione, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, e per consentire la stabilizzazione del personale precario alle dipendenze della Regione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, definisce un piano di pensionamento obbligatorio per il proprio personale che ha raggiunto il limite di età e/o il minimo di anni di servizio per la quiescenza.

## Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 2012, il personale in servizio presso la Regione con 40 anni di servizio utili per il computo pensionistico, è posto in pensione con disposizione obbligatoria d'ufficio.

2. Entro il 31 dicembre 2012, il personale in servizio presso la Regione che ha raggiunto i 65 anni di età è posto in pensione con disposizione obbligatoria d'ufficio.

3. Il personale di cui al comma 2 che al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non ha raggiunto il minimo di anni di servizio per il trattamento di quiescenza, è accompagnato al raggiungimento degli anni di servizio utili con incentivi della stessa Regione.

4. I lavoratori interessati da quanto previsto dal presente articolo, avranno un preavviso di almeno cinque mesi.

### Art. 3.

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2012 stabilisce i tempi e le modalità dell'inserimento dei restanti lavoratori precari ancora non stabilizzati a carico della Regione e non ancora stabilizzati, di cui alle seguenti leggi:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) articolo I, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21;

g) articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

h) articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4;

i) articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

j) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 4.

1. Per consentire la completa verifica di tutto il personale in atto dipendente della Regione, entro il 31 maggio 2012, tutto il personale in distacco o in comando presso altri enti e/o organismi pubblici e privati, rientrano negli uffici di appartenenza.

2. Gli enti presso cui è utilizzato il personale di

cui al comma 1, possono richiedere, entro il 15 marzo 2012, l'attivazione del processo di mobilità volontaria del personale regionale già in distacco e/o in comando.

3. La Regione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, respinge o accetta il piano di mobilità volontaria.

#### Art. 5.

1. La Regione provvede all'assunzione del personale precario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, attraverso procedure selettive che prevedono la frequenza di un corso, al termine del quale è effettuata una prova orale su uno degli argomenti trattati durante il corso.

#### Art. 6.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, le parole 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle parole entro il 30 giugno 2012'.

#### Art. 7.

1. Il Dipartimento della funzione pubblica e del

personale è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento del personale precario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.

2. Con decreto del Presidente, previa delibera della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, viene autorizzato annualmente ad effettuare le assunzioni sulla scorta delle vacanze effettivamente accertate negli anni 2011, 2012 e 2013.

3. Le graduatorie esauriscono la loro validità il 31 dicembre 2013 e coprono tutte le vacanze che si accertano fino a questa data.

#### Art. 8.

1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità attuative della presente legge.

2. Gli oneri a carico del bilancio della Regione vengono compensati con i minori costi dovuti al personale regionale messo in quiescenza.

#### Art. 9.

##### Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta



ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  
e di farla osservare come legge della Regione.